



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazioni presidenziali nn° 20 e 21 del 29 e 31 gennaio 1997.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 20 assunta dal Presidente in data 29 gennaio 1997, avente ad oggetto "Liquidazione spese giudiziali a favore avv. Domenico Casulli";
- vista la deliberazione n° 21 assunta dal Presidente in data 31 gennaio 1997, avente ad oggetto "Sostituzione componente Commissioni licitazioni private per fornitura materiale elettrico e materiale igienico";
- ritenuti validi i motivi di urgenza adottati dal Presidente, specificati nella narrativa dei predetti provvedimenti nn° 20 e 21/1997
- Visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 - comma c) - dello Statuto aziendale e dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/86, le deliberazioni nn° 20 e 21 assunte dal Presidente in data 29 e 31/gennaio/1997, in narrativa specificate.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 FEB. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. P. L.
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 27/febbraio/1997

Prot. n° : Dir/423/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 18 febbraio 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33
- 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

28/2/97 se



COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Sostituzione componente Commissioni licitazioni private per fornitura materiale elettrico e materiale igienico.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Viste le deliberazioni nn° 250 e 252 adottate in data 7 novembre 1996 con cui sono state indette le licitazioni private per la fornitura del materiale elettrico e del materiale igienico e nominata la Commissione preposta all'esame delle offerte;
- atteso che nelle predette Commissioni è stata prevista, fra gli altri, la nomina del dirigente tecnico sig. Ferrante Giuseppe il quale, con la data del 31.12.1996, ha risolto il rapporto di lavoro con l'A.M.A.T.;
- attesa la necessità di doversi procedere alla sostituzione del predetto dirigente al fine di consentire alla Commissione di esaminare le offerte pervenute;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale

DELIBERA

- di nominare quale componente delle Commissioni di gara in narrativa specificate, in sostituzione del sig. Ferrante Giuseppe, il consulente tecnico ing. Pietro Rizzo;
- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.

10, lettera c), dello Statuto aziendale, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeiro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **31 GEN. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. S. T.
(Semeraro Raffaele)



COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione spese giudiziali a favore avv. Domenico Casulli.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 29 (ventinove) del mese di gennaio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la deliberazione n° 249 del 4 settembre 1992 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Cesare Paradiso avverso sei ricorsi al Magistrato del Lavoro promossi dai dipendenti Carlino Nicola, Izzo Francesco, D'Amicis Ernesto, Ressa Cosimo, Sammarco Cesare e Montecristo Giacomo, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Casulli, intesi ad ottenere il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore di operaio specializzato 5° livello, a partire dal 1° gennaio 1990, in applicazione del C.C.N.L. della categoria;
- atteso che il Pretore adito, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Vito Voza, con le sentenze nn° 6326-6327-6328-6329-6330-6331, depositate il 27.11.1996 ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella qualifica superiore di operaio specializzato, 5° livello, dall'1°/gennaio/1990, con ogni conseguenza di legge, ponendo a carico dell'AMAT le spese processuali che ha liquidato, per ogni giudizio, in £ 1.000.000 ivi comprese £ 600.000 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Casulli;
- atteso che per mera dimenticanza il legale dell'Azienda avv. Cesare Paradiso, al quale sono state notificate le sentenze de quibus, non ha provveduto a trasmettere le stesse in tempo utile al fine della proposizione di eventuale appello per cui sono passate in giudicato in data 22 gennaio u.s.;
- atteso che l'avv. Casulli in data 23 gennaio 1997 ha notificato all'AMAT n° 6 atti di precetto con cui intima all'Azienda il pagamento delle somme

negli stessi atti riportate, entro dieci giorni dalla notifica e cioè prima che possa avere luogo la riunione del Consiglio di Amministrazione, prevista per il giorno 6 febbraio p.v.;

- atteso, quindi, doversi procedere con la dovuta urgenza al pagamento delle somme richieste al fine di evitare esecuzioni in danno, riservandosi ogni conseguenziale decisione in una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla esecuzione delle sentenze;
- visto il bilancio di previsione 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto l'art. 10, lettera c), dello Statuto aziendale

DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la complessiva somma di £ 12.289.500, oltre ulteriori interessi maturandi, CAP , IVA e successive spese occorrenti, a favore dell'avv. Domenico Casulli, in esecuzione delle sentenze e successivi atti di precetto notificati in data 23 gennaio 1997, in narrativa esplicitati;
- di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, lettera c), dello Statuto aziendale, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 GEN. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio **IL DIRETTORE** **Amministrazione**
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



1995

N. 6326 SENT.

N. 1841/92 R. G.

N. 39329 CRON.

24 GEN. 1997

1006 di Prot.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Vozza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1841/1992 R.G. promossa da

D'Amicis Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli

attore

c o n t r o

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

~~Olimpia Simola~~ E. Parasidis

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29 febbraio 1992, D'Amicis Ernesto, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5° livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrotranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6° al 5° livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5° livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5° livello a decorrere dall'1/1/1990.

URGENTE
10/1/97
28/1/97
Pretore di Taranto
12/1/97
Prenante
↓
deline
Ju

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la



giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che D'Amicis Ernesto ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

Vito Vona

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Passato in giudicato il 22-1-1997

La



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, _____

22 GEN. 1997

199 _____



~~IMMAGINE~~

~~Stato PACIFICO~~

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di av. S. Conelli

Taranto, il _____

22 GEN. 1997

~~IMMAGINE~~
~~Stato PACIFICO~~

V.to per autentica

Taranto, il 22 GEN. 1997

IL CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli, domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pitagora 142, in proprio e nella qualità di procuratore di D'Amicis Ernesto nel giudizio da questi promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato il 29/2/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6326 del 28/12/1995 - 27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di D'Amicis Ernesto, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di operaio specializzato, di 5[^] livello, dal 1[^] gennaio 1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento delle spese processuali che liquidava in £. 1.000.000, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data 11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data 16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il 22/1/1997, viene notificata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

1) conferire immediatamente a D'Amicis Ernesto, a
partire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio spe-
cializzato di 5^a livello, con ogni conseguenza di
legge;

2) pagare in favore del sottoscritto procuratore di-
strattario, entro il termine di gg. 10 dalla notifi-
ca del presente atto, con l'avvertenza che in difet-
to si procederà ad esecuzione forzata, le somme di
seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=

rit. es. notif.	£. 25.000=
form. fascic.	£. 25.000=
sessione	£. 100.000=
corr. inf. £. 10.000	£. 100.000=
onorario	£. 137.500=
nota spese	£. 50.000=
spese forfett. 10% ..	£. <u>183.750=</u>
£. 27.000	£. 2.021.250,

per un totale complessivo di £. 2.048.250, oltre gli ulteriori interessi maturandi, C.A.P. e I.V.A. e le altre spese occorrente.

Taranto, 23/1/1997

Avv. Domenico Casulli

Casulli

Corte d'Appello di Lecce - Sez. distacc. di Taranto

Ufficio Unico Notifiche

Ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato quanto precede all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via G. Battisti 657, mediante consegna a mani

Ref. del ...
Arturo Santagada
Assistente Unico
NA 23/01/1997

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNICO
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

URGENTE

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

24 GEN. 1997

1995

N. 6324 SENT.

N. 1842/92 R. G.

N. 39330 CRON.

1005 di Prot.

URGENTE

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Vozza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1842/1992 R.G. promossa da

Ressa Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. **Domenico Casulli**

attore

contro

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

~~Olimpia C. Paradiso~~ **C. Paradiso**

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29 febbraio 1992, Ressa Cosimo, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5^a livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrotranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6^a al 5^a livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5^a livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5^a livello a decorrere dall'1/1/1990.

1078
Cronologico
Importo del
Taranto
23 GENNAIO

URGENTE

Paradiso
del Vce
/

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la



giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che Ressa Cosimo ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

IL CANCELLIERE
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

Vito Vona

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Partite in giudicato il 22-1-1997

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

22 GEN. 1997

Taranto, _____

199 _____



~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~DELLA CANCELLERIA~~

gt

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. S. Camilli

Taranto, 22 GEN. 1997



~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~DELLA CANCELLERIA~~

gt

V.to per autenticazione
Taranto, 22 GEN. 1997

IL CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli,
domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pi-
tagora 142, in proprio e nella qualità di procurato-
re di Ressa Cosimo nel giudizio da questi promosso
nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato il
29/2/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6327 del 28/12/1995 -
27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di Ressa
Cosimo, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di ope-
raio specializzato, di 5[^] livello, dal 1[^] gennaio
1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento del-
le spese processuali che liquidava in f. 1.000.000,
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data
11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data
16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il
22/1/1997, viene notificata in una con il presente
atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

- 1) conferire immediatamente a Ressa Cosimo, a partire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio specializzato di 5° livello, con ogni conseguenza di legge;
- 2) pagare in favore del sottoscritto procuratore distrattario, entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, con l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le somme di seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=
rit. es. notif.		£. 25.000=
form. fascic.		£. 25.000=

URGENTE

sessione		£. 100.000=
corr. inf.	£. 10.000	£. 100.000=
onorario		£. 137.500=
nota spese		£. 50.000=
spese forfett. 10% ..	_____	£. <u>183.750=</u>
	£. 27.000	£. 2.021.250,

per un totale complessivo di £. 2.048.250, oltre gli ulteriori interessi maturandi, C.A.P. e I.V.A. e le altre spese occorrente.

Taranto, 23/1/1997

Avv. Domenico Casulli

[Signature]

Corte d'Appello di Lecce - Sez. distacc. di Taranto

Ufficio Unico Notifiche

Ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato quanto precede all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657, mediante consegna a mani *del*

Ref. alle Cof. a fresco delle
Sp. Inter. e Sp. alle
Interp. alle
NA 23/1/97

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

URGENTE

1995

N. 6328 SENT.

N. 1843/92 R. G.

N. 39332 CRON.

24 GEN. 1997

1004 di Prot.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Vozza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1843/1992 R.G. promossa da

Sammarco Cesare, rappresentato e difeso dall'avv. **Domenico Casulli**

attore

contro

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Olimpia Cimaglia c. Parolin

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 29 febbraio 1992, Sammarco Cesare, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5° livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrotranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6° al 5° livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5° livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5° livello a decorrere dall'1/1/1990.

1078
Criminologico
8880
No.
Importo
Taranto, ...
UFFICIALE GIUDIZIARIO
URGENT

Per.

[Signature]

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la



giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che Sammarco Cesare ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

IL Cancelliere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

Vito Vopa

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Passate in giudicato - il 22-1-1997

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 22 GEN. 1937

199



~~IL CANCELLIERE~~
~~Luigi PAVELLA~~

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. D. Camilli

Taranto, 22 GEN. 1937

~~IL DIRETTORE~~
~~Luigi PAVELLA~~

V.to pe: autentica 1937
Taranto, 22 GEN. 1937

IL CANCELLIERE

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli,
domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pi-
tagora 142, in proprio e nella qualità di procurato-
re di Sammarco Cesare nel giudizio da questi promos-
so nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato
del 29/2/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6328 del 28/12/1995 -
27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di Sammar-
co Cesare, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di
operaio specializzato, di 5[^] livello, dal 1[^] gennaio
1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento del-
le spese processuali che liquidava in £. 1.000.000,
da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data
11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data
16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il
22/1/1997, viene notificata in una con il presente
atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

1) conferire immediatamente a Sammarco Cesare, a
partire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio spe-
cializzato di 5° livello, con ogni conseguenza di
legge;

2) pagare in favore del sottoscritto procuratore di-
strattario, entro il termine di gg. 10 dalla notifi-
ca del presente atto, con l'avvertenza che in difet-
to si procederà ad esecuzione forzata, le somme di
seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=
rit. es. notif.		£. 25.000=

form. fascic.	£. 25.000=
sessione	£. 100.000=
corr. inf. £. 10.000	£. 100.000=
onorario	£. 137.500=
nota spese	£. 50.000=
spese forfett. 10% .. _____	£. <u>183.750=</u>
£. 27.000	£. 2.021.250,

per un totale complessivo di £. 2.048.250, oltre gli ulteriori interessi maturandi, C.A.P. e I.V.A. e le altre spese occorrente.

Taranto, 23/1/1997

Avv. / Domenico Casulli
[Handwritten signature]

Corte d'Appello di Lecce - Sez. distacc. di Taranto
Ufficio Unico Notifiche

Ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato quanto precede all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657, mediante consegna a mani *del*

Ref. del 1.1.1997
Ref. del 1.1.1997
At 23/1/1997

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNICO
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

URGENTE

1995

N. 6329 SENT.

N. 1884/92 R. G.

N. 39334 CRON.

24 GEN. 1997

N. 1003 di Prot.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Vozza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1884/1992 R.G. promossa da

Izzo Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli

attore

co n t r o

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

~~Giuseppe Crangola~~ E. Parachio

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2 marzo 1992, Izzo Francesco, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5^a livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrottranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6^a al 5^a livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5^a livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5^a livello a decorrere dall'1/1/1990.

1003
1884/92
No. 1003
Impetto
Taranto
L. UFFICIALE GIUDIZIARIO
UNGIANTO

Per
/

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la

giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che Izzo Francesco ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

Vito Ropa

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Partite in giudicato il 22-1-1997

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 22 GEN. 1997

199



~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. B. Landi

Taranto, 22 GEN. 1997

~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

V.to per autenticazione
Taranto, 22 GEN. 1997
IL CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli, domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pitagora 142, in proprio e nella qualità di procuratore di Izzo Francesco nel giudizio da questi promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato il 2/3/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6329 del 28/12/1995 - 27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di Izzo Francesco, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di operaio specializzato, di 5[^] livello, dal 1[^] gennaio 1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento delle spese processuali che liquidava in £. 1.000.000, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data 11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data 16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il 22/1/1997, viene notificata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

1) conferire immediatamente a Izzo Francesco, a par-
tire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio specia-
lizzato di 5[^] livello, con ogni conseguenza di leg-
ge;

2) pagare in favore del sottoscritto procuratore di-
strattario, entro il termine di gg. 10 dalla notifi-
ca del presente atto, con l'avvertenza che, in di-
fetto, si procederà ad esecuzione forzata, le somme
di seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=

rit. es. notif.	£. 25.000=
form. fascic.	£. 25.000=
sessione	£. 100.000=
corr. inf. £. 10.000	£. 100.000=
onorario	£. 137.500=
nota spese	£. 50.000=
spese forfett. 10% ..	£. <u>183.750=</u>
£. 27.000	£. 2.021.250,

per un totale complessivo di £. 2.048.250, oltre gli ulteriori interessi maturandi, C.A.P. e I.V.A. e le altre spese occorrente.

Taranto, 23/1/1997

Avv. Domenico Casulli

Le ruke

Corte d'Appello di Lecce - Sez. distacc. di Taranto

Ufficio Unico Notifiche

Ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato quanto precede all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657, mediante consegna a mani *del p. f. Severo*

Raffaele, capo ufficio notifiche
Albino, capo ufficio notifiche
RA 23/01/1997

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNEP
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

11770000

1995

N. 6330 SENT.

N. 1883/92 R. G.

N. 39336 CRON.

24 GEN. 1997

1002 di Prot.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Voza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1883/1992 R.G. promossa da

Montecristo Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli

attore

c o n t r o

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

~~Umpia Consiglio~~ *E. Panadiso*

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2 marzo 1992, Montecristo Giacomo, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5° livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrotranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6° al 5° livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5° livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5° livello a decorrere dall'1/1/1990.

URGENTE
1075880
23 GEN. 1997

Rev.
R

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la

giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che Montecristo Giacomo ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

V. Notarnicola

Il Pretore

Vito Vignone

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Passate in giudicato il 22-1-1997

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 22 GEN. 1997 199 _____



gt
~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. D. Lamberti

Taranto, 22 GEN. 1997

gt
~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

V.to per autenticazione
Taranto, 22 GEN. 1997



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli, domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pitagora 142, in proprio e nella qualità di procuratore di Montecristo Giacomo nel giudizio da questi promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato il 2/3/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6330 del 28/12/1995 - 27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di Montecristo Giacomo, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di operaio specializzato, di 5° livello, dal 1° gennaio 1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento delle spese processuali che liquidava in £. 1.000.000, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data 11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data 16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il 22/1/1997, viene notificata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

1) conferire immediatamente a Montecristo Giacomo, a
partire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio spe-
cializzato di 5° livello, con ogni conseguenza di
legge;

2) pagare in favore del sottoscritto procuratore di-
strattario, entro il termine di gg. 10 dalla notifi-
ca del presente atto, con l'avvertenza che in difet-
to si procederà ad esecuzione forzata, le somme di
seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEF
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SINDACO DISTRETTO DI TARANTO

1995

N. 6331 SENT.

N. 1882/92 R. G.

N. 39338 CRON.

24 GEN. 1997

1001 di Prot

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Pretore di Taranto, dr. Vito Vozza, quale Pretore del Lavoro, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in prima istanza iscritta al n. 1882/1992 R.G. promossa da

Carlino Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. **Domenico Casulli**

attore

contro

A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

~~Giampa Cimaglia~~ *C. Ponzolino*

convenuta

Svolgimento del processo

Con ricorso del 2 marzo 1992, Carlino Nicola, premesso che lavorava alle dipendenze dell'A.M.A.T. come operaio specializzato, inquadrato nel 5^a livello; che in detto livello sarebbe dovuto essere stato inquadrato a partire dall'1/1/1990, in applicazione dell'accordo nazionale intercorso tra i sindacati degli autoferrotranvieri e la Federtrasporti in data 20/6/1986 e dell'allegato B/2 a questo stesso; che nel compilare le graduatorie, mirate a regolare l'accesso degli operai specializzati dal 6^a al 5^a livello, l'Azienda aveva erroneamente incluso nello scaglione, che dall'1/1/1990 sarebbe dovuto essere stato interessato dal beneficio in oggetto, i dipendenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio e Lanza Mario, già inquadrati nel 5^a livello dall'1/8/1989; che in forza di tale errore, questi ultimi avevano impropriamente formato la "quota", determinata ai sensi del richiamato All. B/2, del 1990; che esso ricorrente, proprio perchè preceduto in graduatoria dai medesimi, era rimasto escluso, quindi, dal beneficio anzidetto; conveniva in giudizio l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, perchè sentisse dichiarare il diritto di esso istante alla qualifica di operaio specializzato di 5^a livello a decorrere dall'1/1/1990.

URGENTE
15880
23 GEN 1997

Per.
JL

L'A.M.A.T., costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, non senza eccepire il difetto di giurisdizione.

All'udienza del 28/12/1995 la causa veniva discussa e quindi decisa.

Motivi della decisione

Non è fondata l'eccezione pregiudiziale.

Tutte le controversie, aventi per oggetto diritti soggettivi degli agenti, geneticamente connessi con il rapporto individuale di lavoro, come nella specie, e non già con le prerogative, proprie dell'Azienda, di determinare i lineamenti generali della propria organizzazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, del lavoro, ai sensi dell'art. 10 R.D. 148/1931.

La domanda, invece, è fondata.

La tesi dell'attore poggia sui seguenti termini.

In virtù dell'accordo 20/6/1986, intervenuto tra i sindacati autoferrotranvieri e la Federtrasporti, e dell'accordo B/2 a questo allegato, esso istante, legittimato ad integrare la "quota" dell'anno 1990, avrebbe quindi dovuto ottenere l'inquadramento, come operaio specializzato, dal 6^a al 5^a livello.

A causa di un errore commesso dall'Azienda, consistito nell'inclusione, nella citata "quota", di dipendenti, già inquadrati nel detto 5^a livello dall'1/8/1989, esso stesso non avrebbe ottenuto l'inquadramento in parola.

La convenuta, a sua volta, ha addotto una difesa generica, trincerandosi sul dato di aver proceduto alla compilazione della graduatoria in argomento, rispettando fedelmente la normativa di legge e quella collettiva.

Ebbene, tale allegazione, meramente difensiva, è stata smentita dalla documentazione prodotta.

Infatti, dalla copia della graduatoria di cui si discute, risulta che gli agenti Carrino Vincenzo, Occhinegro Francesco, Zaccaria Francesco, Delli Santi Antonio, Conte Orazio, Lanza Mario sono stati inclusi nella "quota" dell'anno 1990, allo scopo di transitare, sempre come operai specializzati, dal 6^a al 5^a livello.

Ora, non è stato minimamente contrastato, dall'Azienda convenuta, che questi stessi avevano già ottenuto, dall'agosto 1989, l'inquadramento nel 5^a livello. E' dunque evidente l'errore. Donde la

giustizia della tesi attorea, non essendo stato posto in discussione il punto per cui, ove l'errore stesso non ci fosse stato, l'accordo citato avrebbe consentito il passaggio di qualifica.

Per concludere, il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato, come operaio specializzato, nel 5^o livello, a datare dall'1/1/1990.

A carico dell'Azienda soccombente vanno poste le spese processuali, come liquidate in dispositivo e distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Pretore

così provvede:

dichiara che Carlino Nicola ha diritto alla qualifica di operaio specializzato, di 5^o livello, dall'1/1/1990, con ogni conseguenza di legge. Pone a carico dell'A.M.A.T. le spese processuali, che liquida in £. 1.000.000 ivi comprese lire 600.000 per onorari, da distrarsi per l'avv. Domenico Casulli.

Taranto, 28/12/1995

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

C. Notarnicola

Il Pretore

Vito Vona

Depositata in Cancelleria

IL 27 NOV. 1996

IL CANCELLIERE

Passato in fascicolo il 22-1-1997

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 22 GEN. 1997 199 _____



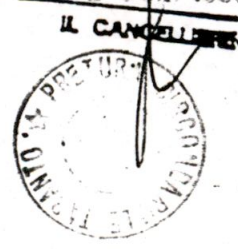
gt
~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

E' copia fotostatica in n. 3 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. D. Camilli

Taranto, 22 GEN 1997

~~INVIATO ALL'UFFICIO~~
~~SEGRETERIA~~

V.to per autentica
Taranto, 22 GEN 1997



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli, domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pitagora 142, in proprio e nella qualità di procuratore di Carlino Nicola nel giudizio da questi promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depositato il 2/3/1992

p r e m e s s o

- che con sentenza n. 6331 del 28/12/1995 - 27/11/1996, il Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava il diritto di Carlino Nicola, dipendente A.M.A.T., alla qualifica di operaio specializzato, di 5[^] livello, dal 1[^] gennaio 1990, con ogni conseguenza di legge;
- che condannava altresì l'Azienda al pagamento delle spese processuali che liquidava in £. 1.000.000, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipante;
- che copia del dispositivo era notificato in data 11/1/1996;
- che copia della sentenza era notificata in data 16/12/1996;
- che la sentenza, passata in giudicato il 22/1/1997, viene notificata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti
657, di

1) conferire immediatamente a Carlino Nicola, a partire dall'1/1/1990, la qualifica di operaio specializzato di 5° livello, con ogni conseguenza di legge;

2) pagare in favore del sottoscritto procuratore distrettario, entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, con l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le somme di seguito esposte:

liquidate in sentenza: £. 1.000.000

per interessi legali dall'11/1/1996: £. 100.000

inoltre,

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 100.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 25.000=
ritiro copie		£. 25.000=
dis. tit. esec.		£. 25.000=
atto di precetto ...		£. 100.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 25.000=

rit. es. notif.	£. 25.000=
form. fascic.	£. 25.000=
sessione	£. 100.000=
corr. inf. £. 10.000	£. 100.000=
onorario	£. 137.500=
nota spese	£. 50.000=
spese forfett. 10% .. _____	£. <u>183.750=</u>
£. 27.000	£. 2.021.250,

per un totale complessivo di £. 2.048.250, oltre gli ulteriori interessi maturandi, C.A.P. e I.V.A. e le altre spese occorrente.

Taranto, 23/1/1997

Avv. Domenico Casulli

Casulli

Corte d'Appello di Lecce - Sez. distacc. di Taranto

Ufficio Unico Notifiche

Ad istanza dell'avv. Domenico Casulli, io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario, addetto al suindicato ufficio, ho notificato quanto precede all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti 657, mediante consegna a mani *del Sr. Jureles*

Raffaele, capo e legale rappresentante
addebito alle spese
del
MA 23/01/1997

ARTURO SANTAGADA
 ASSISTENTE UNIP
 CORTE DI APPELLO DI LECCE
 SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

URGENTI